

Comune di Arcidosso

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO SUL DECORO E POLIZIA URBANA

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n.9 del 20/03/2015**

INDICE

TITOLO I PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	p. 3
Art. 2 - Ambito di applicazione	p. 3
Art. 3 - Definizioni.....	p. 3

TITOLO II NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 4 – Divieti.....	p.4
Art. 5 - Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico.....	p. 5
Art. 6 - Manutenzione e pulizia di locali prospettanti sulla pubblica via.....	p. 5
Art. 7 – Viali e giardini pubblici.....	p. 5
Art. 8 - Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche.....	p. 6
Art. 9 – Disposizioni particolari per i gatti.....	p. 6

TITOLO III NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO

Art. 10 - Scritte abusive.....	p. 7
Art. 11- Esposizione di panni e tappeti	p. 7
Art. 12 - Oggetti mobili.....	p. 7
Art. 13 - Manutenzione degli edifici.....	p. 7
Art. 13 bis – Manutenzione dei terreni.....	p. 8
Art. 14 - Rimozione della neve.....	p. 8

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Sanzioni.....	p. 9
Art. 16 - Ripristino dello stato dei luoghi.....	p. 10
Art. 17 - Vigilanza.....	p. 10
Art. 18 - Collaborazione dei cittadini.....	p. 11
Art. 19 - Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano.....	p. 11
Art. 20- Incompatibilità ed abrogazione di norme.....	p. 11

TITOLO I PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento introduce principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni di interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché ai beni espressione dei valori di civiltà e delle radici etico - culturali proprie della comunità locale.

2. Finalità del presente Regolamento è dunque quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento trova applicazione per la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità locale riferiti al:

- a) patrimonio pubblico, inteso come aree pubbliche, anche verdi, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all'interno di aree verdi;
- b) patrimonio privato, inteso come edifici, manufatti ed aree private.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:

- a) decoro urbano una ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'habitat cittadino;
- b) arredo urbano insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione e decoro dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce:
 - alla vivibilità dello spazio pubblico (a titolo esemplificativo: panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, ecc.);
 - alla viabilità e alla segnaletica (a titolo esemplificativo: pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori, ecc.);
 - ai sistemi di illuminazione pubblica (a titolo esemplificativo: lampioni, fari, ecc.).

TITOLO II

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 4

Divieti

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è fatto divieto di danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni di cui all'articolo precedente, appartenenti al patrimonio pubblico.

2. E' fatto divieto di affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati su elementi del patrimonio pubblico di cui all'art 2 comma a) e su arredi urbani di cui all'art. 3, comma b) in particolare sugli alberi, su pali dell'illuminazione pubblica, su cassette per la raccolta della posta, su cabine elettriche. su cabine telefoniche e su altri manufatti urbani, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale. E' fatto inoltre divieto di depositare o posizionare sui veicoli in sosta materiale pubblicitario.

3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è vietato inoltre:

- a) gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche, utilizzare l'acqua delle fontane e vasche pubbliche per usi che non siano strettamente connessi al consumo personale sul posto, sia attingerla con tubi od altri espedienti;
- b) in prossimità delle fontanelle il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
- c) lavarsi o effettuare altre operazioni di igiene personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane;
- d) modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere ed, in particolare, le panchine, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature;
- e) modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
- f) utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione;
- g) introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati.
- h) sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici e delle chiese;
- i) salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti;
- l) dormire e compiere atti contrari alla pulizia, al decoro ed alla moralità sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico;
- m) segare e spaccare legna sul suolo pubblico.

Art. 5

Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico

1. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale, che non necessitino di specifica autorizzazione, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.
2. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
3. È vietato l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori. La deposizione su area pubblica di rifiuti all'esterno dei contenitori, ancorché si tratti di rifiuti correttamente differenziati, è sanzionabile quale abbandono ai sensi del vigente Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani.
4. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione.

Art. 6

Manutenzione e pulizia di locali prospettanti sulla pubblica via

1. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali di cui al successivo comma 2 a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, sul quale il locale prospetta, nell'arco di una distanza del raggio di massimo m. 5 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi.
2. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi, su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 m dall'ingresso dell'attività, in modo che entro un'ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
3. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne al bisogno la pulizia e lo svuotamento.

Art. 7

Viali e giardini pubblici

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi velocipedi, carretti e cavalli; salvo previsioni di mercati o fiere;
 - b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
 - c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;

- d) danneggiare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i luoghi pubblici, salva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale;
- f) dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone;
- g) svolgere competizioni sportive, salvo espressa autorizzazione dell'Ufficio Polizia.

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art. 8

Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

3. Nei giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, con appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di portare con sé i sacchetti per raccogliergli gli escrementi e rimuoverli dal suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare l'igiene ed il decoro del luogo. Gli obblighi di cui sopra sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico all'interno del territorio comunale.

Art. 9

Disposizioni particolari per i gatti

1. Per gatto libero si intende un animale che vive in libertà, di solito assieme ad altri gatti. Per colonia felina si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà frequentando abitualmente lo stesso luogo.

2. Il Comune riconosce l'attività delle gattare che si adoperano per il sostentamento ed il controllo delle colonie, fornendo apposito tesserino e promuovendo corsi di formazione tenuti dalla Azienda Sanitaria Locale.

3. L'accesso delle gattare alle proprietà private è subordinato al consenso dei proprietari. Le gattare sono obbligate a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti ed avanzi e provvedendo alla pulizia dei luoghi.

TITOLO III

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO

Art. 10 **Scritte abusive**

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia, è vietato imbrattare ed effettuare segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muri, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato. Al responsabile di tale comportamento saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e sarà elevata la sanzione di cui all'art. 15.

Art. 11 **Esposizione di panni e tappeti**

1. All'interno del centro storico è vietato scuotere, stendere e asciugare tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché scuoterli, stenderli o asciugarli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti spazi ed aree pubbliche.

Art. 12 **Oggetti mobili**

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra superficie sporgente di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

3. Nell'annaffiare i vasi posti sulle finestre o sui balconi, è vietato lasciare cadere acqua sul suolo pubblico o sull'altrui proprietà.

Art. 13 **Manutenzione degli edifici**

1. I proprietari e i locatari di edifici privati devono altresì provvedere alla pulizia e alla manutenzione di scale, portici, corridoi, cortili, giardini e orti, che prospettano su vie e aree pubbliche, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare

l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o l'emanazione di odori. In particolare detto materiale non potrà essere collocato nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno provvisoriamente o in attesa dello smaltimento.

Art. 13 bis ⁽¹⁾

Manutenzione dei terreni

1. Sono altresì tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 anche i proprietari, nonché i titolari di diritti reali o personali di godimento, dei terreni privati prospicienti le vie o le aree pubbliche o da queste visibili.

2. Agli stessi soggetti è vietata la costruzione o copertura in lamiera o bandone di qualsiasi tipo di manufatto leggero, capanno, deposito attrezzi, anche se per esigenze temporanee, sui terreni coincidenti con le aree UTOE, a prescindere dalla necessità o meno del titolo abilitativo.

Art. 14

Rimozione della neve

1. I proprietari e i conduttori di abitazioni hanno l'obbligo di provvedere alla rimozione della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena sia cessato di nevicare, e di rompere e di coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

2. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve rimossa dalle aree private. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità, verificata ed accertata, e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili presenti al piano terreno.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 ⁽²⁾ Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni riportate in allegato I, con le modalità e le forme previste dalla L. 689/1981 ai sensi dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

2. Resta ferma la competenza della Giunta Comunale di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 e s.m.i., per le violazioni al presente regolamento. In mancanza di tale deliberazione si applica quanto previsto dal comma 1.

Articolo violato del presente Regolamento	Sanzione
Art. 4, comma 1	Art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in legge 24/07/2008 n. 125 da € 25 a € 500
Art- 4, comma 2	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500
Art. 4, comma 3 Lett.:a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)-h)-i)-l)-m)	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500
Art. 5	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500

Art. 6, commi 1 e 2	D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500
Art. 6, comma 3	D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500
Art. 7	D.Lgs.267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500
Art. 8	D.Lgs. 267/00, art 7-bis da € 25 a € 500
Art. 9	D.Lgs. 267/00, art 7-bis da € 25 a € 500
Art. 10	Da € 25 a € 500, art. 6-bis del D.L. n. 92/2008 convertito in legge n. 125/2008
Art. 11	D.Lgs. 267/00 art. 7-bis da € 25 a € 500
Art. 12	D.Lgs. 267/00 art 7-bis da € 25 a € 500
Art. 13 – Art 13 bis	D.Lgs. 267/00 art 7-bis da € 25 a € 500
Art. 14	D.Lgs. 267/00 art 7-bis da € 25 a € 500

Art. 16

Ripristino dello stato dei luoghi.

1. Per gli interventi di ripristino la Giunta Comunale potrà valutarne l'esecuzione ad opera e spese dell'Amministrazione comunale, fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile dell'illecito.
2. In caso di violazioni al decoro urbano riguardanti beni di Enti pubblici diversi dal Comune, la Giunta Comunale, previa intesa con l'Ente interessato, potrà valutare forme di compartecipazione e/o contribuzione nell'ambito della valorizzazione e tutela del patrimonio cittadino.
3. Analoga procedura è osservata per violazioni al decoro urbano riguardanti beni di altri Enti e soggetti, con riferimento ai principi, finalità e ambito di applicazione del presente Regolamento.

Art. 17

Vigilanza

1. E' incaricato di far rispettare il presente Regolamento il servizio di Polizia Municipale.

Art. 18
Collaborazione dei cittadini

1. La collaborazione per la tutela e la valorizzazione del decoro da parte dei cittadini (anche se costituiti in associazioni, enti, organismi, istituzioni o imprese private) potrà consistere anche in forme di "adozione" da parte degli stessi di aree verdi, in proposte di sponsorizzazione, accordi ed intese che abbiano come ragione e motivazione i valori e finalità oggetto della presente disciplina. A tal fine i soggetti interessati potranno formulare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale. Le richieste di "adozione", ove accettate dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere regolate da apposita convenzione.

Art. 19
Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano

1. Per tutto quanto concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di decoro urbano previsti da altri strumenti regolamentari, piani e/o ordinanze comunali si rimanda alle specifiche disposizioni in essi contenute.

Art. 20
Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento sostituisce le previgenti contrastanti disposizioni comunali in materia e fa rinvio alle singole procedure ed ordinanze attuative per l'individuazione delle diverse fattispecie nonché all'applicazione delle disposizioni legislative vigenti